

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE: A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA

Firenze, 30 marzo 2026



**Ordine degli Avvocati
di Firenze**



Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Firenze
Gruppo famiglia

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE: A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

QUESITO N. 1) IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE, IN PARTICOLARE NEI CASI DI ACCORDI DI N.A. CHE DEBBANO CIRCOLARE ALL'ESTERO. SEGUE.

Premesso che l'Accordo di Negoziazione Assistita «*produce gli effetti e tiene luogo*» di un provvedimento giudiziario (sentenza) e che nelle sentenze che definiscono i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto vi è sempre una seppur breve motivazione del Giudice posta a fondamento della mancanza dell'ascolto del minore, al fine di rispettare quanto stabilito in particolare dal Regolamento UE 1111/2019, come si provvede al rispetto di analogo adempimento nel provvedimento di autorizzazione del P.M. al fine di scongiurare ogni pericolo in punto di diniego del riconoscimento dell'Accordo di negoziazione e dunque di circolazione transfrontaliera dell'accordo medesimo?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE: A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

**SEGUE. QUESITO N. 1) IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE, IN PARTICOLARE
NEI CASI DI ACCORDI DI N.A. CHE DEBBANO CIRCOLARE ALL'ESTERO**

L'art. 36 del Regolamento 2019/1111 prevede che per il rilascio del certificato ivi contemplato, e dunque per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale (come da allegato III al Regolamento 1111/2019, punti 14 e 15), venga indicato se il minore è capace di discernimento; e, in caso positivo, se ha avuto occasione di esprimere la propria opinione ovvero per quali ragioni tale possibilità non gli è stata offerta. Come viene ottemperato a tale obbligo di indicazioni da parte dell'Organo preposto alla emissione di detto Certificato e cioè appunto da parte della Procura della Repubblica?

REGOLAMENTO (EU) 2019/1111 DEL CONSIGLIO (Bruxelles II – ter)

Considerando:

(39) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. (omissis)

Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione di quest'ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti.

Capo 2, sezione 3

Articolo 21

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Capo 4, sezione 1, sottosezione 4

Articolo 39

Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:
 - a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
 - b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

(omissis)

2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21, salvo se:

- a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o
- b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso

Articolo 41

Motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 6, l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 39.

ALLEGATO III AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO (Bruxelles II – ter)

ALLEGATO III

CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
[Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (1)]
[IMPORTANTE] Destinato a essere rilasciato, su istanza di parte, in relazione a una decisione in materia di responsabilità genitoriale, dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro d'origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 del regolamento.

1. STATO MEMBRO D'ORIGINE* (2)

☐ Austria
☐ Belgio
☐ Bulgaria
☐ Cipro
☐ Cecchia
☐ Germania
☐ Estonia
☐ Grecia
☐ Spagna
☐ Finlandia
☐ Francia
☐ Croazia
☐ Ungheria
☐ Irlanda
☐ Italia
☐ Lituania
☐ Lussemburgo
☐ Lettonia
☐ Malta
☐ Paesi Bassi
☐ Polonia
☐ Portogallo
☐ Romania
☐ Slovenia
☐ Slovacchia
☐ Svezia
☐ Regno Unito

2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE RILASCIÀ IL CERTIFICATO*

2.1. Denominazione*

...

2.2. Recapito*

...

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica*

Telefono

...

Fax

...

Indirizzo di posta elettronica

...

3. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA RESO LA DECISIONE (se diversa)

3.1. Denominazione

...

1/12

Generated by the European eJustice Portal

14. IL MINORE O I MINORI (17) DI CUI AL PUNTO 5 ERANO CAPACI DI DISCERNIMENTO*

14.1. Minore di cui al punto 5.1.

☐ 14.1.1. Sì (completare il punto 15)

☐ 14.1.2. No

14.2. Minore di cui al punto 5.2.

☐ 14.2.1. Sì (completare il punto 15)

☐ 14.2.2. No

14.3. Minore di cui al punto 5.3.

☐ 14.3.1. Sì (completare il punto 15)

☐ 14.3.2. No

15. IL MINORE O I MINORI CAPACI DI DISCERNIMENTO DI CUI AL PUNTO 14 HANNO AVUTO LA POSSIBILITÀ CONCRETA ED EFFETTIVA DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO

15.1. Minore di cui al punto 5.1.

☐ 15.1.1. Sì

☐ 15.1.2. No, per i motivi seguenti: ...

...

15.2. Minore di cui al punto 5.2.

☐ 15.2.1. Sì

☐ 15.2.2. No, per i motivi seguenti: ...

...

15.3. Minore di cui al punto 5.3.

☐ 15.3.1. Sì

☐ 15.3.2. No, per i motivi seguenti: ...

...

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA.
DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

QUESITO N. 2) IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE “*UNA TANTUM*”: CRITERI UTILIZZATI DALLA PROCURA IN VISTA DELL’AUTORIZZAZIONE

Quali sono i criteri che la Procura adotta nella valutazione della congruità dell’assegno di divorzio corrisposto *UNA TANTUM*?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANI

QUESITO N. 3) IN TEMA DI ONERI DI ALLEGAZIONE

Le produzioni documentali richieste in materia Negoziazione Assistita sono quelle di cui all'art. 473*bis*.51, c. 2, c.p.c.?

In base a quali valutazioni ritenete di chiedere, eventualmente, ulteriori integrazioni documentali, e quali sono esattamente?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANI

**QUESITO N. 4) IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO DI
DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO NELL'ACCORDO DI N.A.**

Il cumulo di domande di separazione e divorzio è proponibile anche in un accordo di negoziazione assistita *ex art. 6 DL 132/2014* e quale è l'iter da osservare per il passaggio dalla separazione al divorzio?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

**QUESITO N. 5) IN TEMA DI NON RISPETTO DEI TERMINI ENTRO CUI
CONCLUDERE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Cosa accade se un accordo di negoziazione assistita non è raggiunto entro il termine massimo **di tre mesi**, prorogabile di **trenta giorni** su accordo delle parti, o in quello minimo di un mese? Il termine stabilito è ordinatorio o perentorio?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE: A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

QUESITO N. 6) IN TEMA DI MODALITÀ PER ADDIVENIRE ALLA TRASCRIZIONE DELL'ACCORDO

Qualora l'accordo di Negoziazione Assistita contemplici taluno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio obbligo a trasferire la proprietà, assegnazione della casa coniugale, etc.), per procedere alla trascrizione di detto accordo, può la Procura ricevere più originali dell'accordo e restituirli timbrati unitamente alle copie conformi dell'autorizzazione o del nulla-osta?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE ALLE PROCURE TOSCANE

**QUESITO N. 7) IN TEMA DI MANCATO ACCOGLIMENTO
DELL'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA PARTE DELLA
PROCURA**

Qual è la casistica della Procura per i rinvii al Tribunale nelle
Negoziazioni Assistite familiari?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE AI TRIBUNALI DELLA TOSCANA

QUESITO N. 1)

A seguito del rinvio da parte della Procura, quali sono i poteri del Tribunale rispetto all'originario accordo raggiunto dalle parti?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE AI TRIBUNALI DELLA TOSCANA

QUESITO N. 2)

Qual è la casistica del Tribunale nelle Negoziazioni Assistite familiari non autorizzate dalla Procura?

Le parti si adeguano ai rilievi del P.M.?

Modificano le condizioni ma in modo diverso rispetto a quanto sollecitato dal P.M.?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE AI TRIBUNALI DELLA TOSCANA

QUESITO N. 3)

Il diniego del P.M. in qualche caso è risultato non fondato/non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione delle condizioni e delle esigenze dei figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso dell'udienza, con i chiarimenti che essa può apportare?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

QUESITO N. 1)

Che incidenza e rilevanza concreta hanno avuto o potrebbero avere le recenti modifiche al Codice Deontologico Forense in tema di Negoziazione Assistita?

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE:
A CONFRONTO LE PRASSI DELLA TOSCANA
DOMANDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

QUESITO N. 2)

Quanto incide sul piano deontologico la peculiarità degli interessi che con la procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia (art. 6 D.L. 132/2014) si vogliono/possono tutelare/soddisfare?

GRAZIE PERL'ATTENZIONE

Firenze, 30 marzo 2026



**Ordine degli Avvocati
di Firenze**

